

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

562^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 29 OTTOBRE 1971

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni permanenti Pag. 28589
Deferimento a Commissione permanente in sede referente 28589

Seguito della discussione:

« Istituzione dei tribunali amministrativi regionali » (1351) (Approvato dalla 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri);

« Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi » (1249), d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori:

DE LEONI 28592
IANNELLI 28590

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 28594, 28595
Annunzio di ritiro di interrogazioni . . . 28597
Interrogazioni da svolgere in Commissione 28597

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

MASCIALE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Proroga dell'entrata in vigore delle norme per l'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria » (1947), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

PENNACCHIO. — « Modifica dell'articolo 63 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (1833);

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » (1899); *con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito il disegno di legge: ALBARELLO ed altri.* — « Riduzione della ferma militare a dodici mesi e aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari » (*Testo risultante dallo stralcio — deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1971 — degli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 21 (21-bis), dal quale è stato preventivamente stralciato l'articolo 1 che viene a costituire un disegno di legge a sè, che assume il n. 21-ter, con il seguente titolo: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi »*);

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

VALSECCHI Athos ed altri. — « Autorizzazione all'emissione di obbligazioni a fronte degli scarti ratizzati sui mutui erogati dalle Sezioni autonome opere pubbliche » (1775);

BALDINI e BARTOLOMEI. — « Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (1788);

« Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti » (1897);

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Deputati BOFFARDI Ines ed altri. — « Compensi al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attività svolta

a favore degli Istituti ed Enti previdenziali e assistenziali » (1923).

Comunico inoltre che la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) ha proceduto, nella seduta di ieri, all'approvazione del testo coordinato del disegno di legge: Deputato FRACASSI. — « Norme integrative alla legge 4 gennaio 1968, n. 5, recante provvedimenti per l'eliminazione delle baracche ed altri edifici malsani costruiti in Abruzzo in dipendenza del terremoto del 13 gennaio 1915 » (1237).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Istituzione dei tribunali amministrativi regionali** » (1351) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*);

« **Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi** » (1249), *d'iniziativa del senatore Zuccalà e di altri senatori*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione dei tribunali amministrativi regionali », già approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri; « Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi ».

È iscritto a parlare il senatore Galante Garrone. Stante la sua assenza, decade dalla facoltà di prendere la parola.

È iscritto a parlare il senatore Iannelli. Ne ha facoltà.

IANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è con vera, piena soddisfazione che, a breve distanza dal mio intervento sul disegno di legge relativo all'istituzione

delle sezioni regionali della Corte dei conti, intervengo oggi in quest'Aula nuovamente a favore di un altro provvedimento di attuazione della nostra Carta costituzionale. Istituito al livello regionale gli organi di giustizia amministrativa di primo grado si attua, infatti, il dettato del secondo comma dell'articolo 125 della Costituzione.

Dobbiamo esprimere il nostro vivo apprezzamento alla Corte costituzionale che, per aver dichiarato l'illegittimità delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, ha obiettivamente sollecitato gli organi politici a provvedere al fine di colmare una grossa lacuna e di soddisfare un'esigenza primaria della giustizia amministrativa nel più ampio quadro del decentramento regionale.

Innumerevoli sono i pregi della riforma in esame; non li illustrerò tutti e non solo per non dilungarmi, ma anche perchè alcuni sono talmente tecnici che facilmente possono sfuggire ai non iniziati ai misteri della giustizia amministrativa. (*Interruzione del senatore Gianquinto*). Dico misteri perchè a chiunque sia toccato di essere parte in un giudizio avanti al supremo consesso amministrativo non sarà sfuggito il carattere sacrale del procedimento amministrato da pochi sacerdoti — i consiglieri di Stato e gli avvocati amministrativisti — sempre gli stessi, che si tramandano le sacre consegne.

Anche la sede del Consiglio di Stato, il palazzo Spada, nella sua ricercata bellezza contribuisce senz'altro a quell'aria rarefatta di mondo distaccato e lontano. Ciò è dipeso da molte cause. Innanzitutto le carenze della legislazione amministrativa hanno costretto il Consiglio di Stato a colmare i vuoti con la sua giurisprudenza. È stata — bisogna dirlo — un'opera meritoria; si pensi che l'eccesso di potere è tutta una costruzione giurisprudenziale. Ma se si aggiunge a questo diritto pretorio l'unicità del grado di giurisdizione in Roma nonchè le difficoltà intrinseche della materia, le notevoli differenze procedurali rispetto ai processi avanti ai giudici ordinari, è facile capire come si è arrivati a un tipo di giurisdizione riservata a pochi supertecnici.

La creazione dei tribunali amministrativi regionali volgarizzerà — mi sia concesso l'uso del termine nel senso più nobile della espressione, nel senso cioè dantesco — il diritto amministrativo. Ciò non toglierà alcun valore alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, anzi, permettendo a molti di avvicinarsi ad essa, sarà più noto il grande sforzo dogmatico ed interpretativo compiuto dall'organo nella sua lunga storia.

I tribunali amministrativi regionali avvicineranno dunque la giustizia a chi ne ha bisogno e nella maggior parte dei casi chi ha bisogno non è in grado di avvicinare a Roma uno dei pochi principi del foro amministrativo. La creazione dei tribunali amministrativi regionali assicurerà poi, finalmente, ai cittadini il doppio grado di giurisdizione anche nella giustizia amministrativa. Ed è questa, onorevoli colleghi, una grande conquista poiché, come è noto, le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili soltanto e semplicemente con il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione e soltanto per difetto di giurisdizione. Non è successo molto spesso, ma è successo, che il Consiglio di Stato abbia emanato decisioni imperfette, lacunose, forse anche ingiuste, davanti alle quali il cittadino nulla poteva fare. L'appello non è uno strumento dilatorio, come può essere talvolta il ricorso in Cassazione nei processi ordinari (e bisognerà inserire quest'ultimo ricorso in una riforma che spero prossima), ma è sempre uno strumento di giustizia. La sua istituzione dunque è una novità nella giustizia amministrativa perchè essa si adegua ai principi della giustizia civile e penale. È una novità perchè i tribunali amministrativi regionali non sostituiscono, come si è tentato di far credere, le antiche giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale che avevano, come è noto, competenza molto limitata, ma costituiscono una cosa affatto nuova e diversa. Solo tra qualche anno, ripeto, potremo vedere i benefici effetti di questa riforma perchè essa li moltiplicherà in direzioni ancora non immaginabili.

Decentramento, volgarizzazione e doppio grado di giurisdizione, ho detto, e già sarebbe sufficiente a qualificare in senso positivo il provvedimento in discussione. Ma vi sono

altre novità la cui introduzione porterà ulteriori benefici al sistema. Fondamentale è quella di aver reso facoltativo il ricorso gerarchico; il che vuol dire aver ammesso la tutela giurisdizionale anche contro provvedimenti non definitivi.

G I A N Q U I N T O . Ma c'è un emendamento a questo proposito.

I A N N E L L I . Infatti non condivido il testo della Commissione su questo punto ma attraverso molte riunioni, anche a livello di maggioranza e ad altri livelli, si è giunti a prefigurare un emendamento in tal senso perchè il ricorso presso i tribunali amministrativi regionali avvenga anche contro gli atti non definitivi. E questa norma, a mio avviso, è di fondamentale importanza, anche perchè contro provvedimenti non definitivi ci sarà la conseguente riduzione dei tempi per ottenere giustizia.

Si pensi che attualmente, a parte la limitata competenza delle disciolte giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale, il presupposto di ammissibilità del ricorso giurisdizionale è l'esaurimento dei ricorsi amministrativi che possono essere più di uno a seconda dei gradi gerarchici.

L'autorità adita, è vero, ha il dovere di pronunciarsi, ma in tale dovere non è mai stato compreso l'obbligo della tempestività. In tale situazione il ricorrente per provocare la definitività dell'atto dopo centoventi giorni dalla presentazione del ricorso deve mettere formalmente in mora l'amministrazione e dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza decisione egli può finalmente adire la sede giurisdizionale.

Nel disegno di legge si assicura invece la immediata tutela giurisdizionale con tutte le sue garanzie di imparzialità e di contraddittorio, ma si lascia giustamente libera la strada del ricorso gerarchico con i suoi vantaggi di gratuità e di libera scelta dei motivi.

Altre importanti novità, che possono sembrare solo superficialmente di scarso rilievo, sono l'abolizione della decadenza in caso di mancato deposito di copia del provvedimento impugnato; la possibilità dei tribunali amministrativi regionali in sede di giurisdizione

esclusiva di pronunciare la condanna della pubblica amministrazione non solo alle spese del giudizio ma anche finalmente al risarcimento del danno.

Un'ultima considerazione sulla composizione dei collegi giudicanti. L'ultimo comma dell'articolo 102 della Costituzione prevede la possibilità della partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia. Molto si è discusso di tale partecipazione in seno ai tribunali amministrativi regionali; e, a mio avviso, assai saggiamente, si è ritenuto fin qui opportuno escluderla (non dico che in futuro tale decisione non possa e non debba essere riveduta).

Ma, per quanto ho detto prima sull'elevato grado di tecnicità del diritto amministrativo, occorre che quella che ho chiamato la sua volgarizzazione sensibilizzi finalmente vastissimi strati della nostra popolazione e sottragga il diritto amministrativo all'anidità di termini e di schemi accessibili soltanto a pochi iniziati.

Concludendo, non posso mancare di rilevare che ben altre riforme del sistema potrebbero farsi. Questa è una piccola grande riforma. Piccola perchè adatta ad un sistema già esistente, ad una realtà da decenni ignorata, senza però incidere sul sistema stesso. D'altra parte, occorrerebbe forse, onorevoli colleghi, rivedere la stessa distinzione fra la giurisdizione dei diritti e quella degli interessi legittimi; ma ciò dovrebbe e deve farsi in sede di revisione costituzionale. Grande riforma perchè tenta nel miglior modo possibile di eliminare quella che troppo spesso molti sono stati costretti a definire, anche sul piano dogmatico oltre che su quello pratico, l'ingiustizia amministrativa.

Un primo notevole restauro, dunque, dell'attuale impalcatura lo faremo approvando questa legge. Un altro restauro lo faremo a monte degli organi giurisdizionali amministrativi quando fissereмо con legge i canoni ed i principi dell'azione amministrativa. Avremo poi il tempo di studiare *ab imis* il problema della necessità o meno dell'esistenza stessa di un diritto amministrativo, di un diritto cioè della pubblica amministrazione diverso da quello dei privati cittadini.

Le considerazioni esposte sono sufficienti, onorevoli colleghi, a motivare il voto favorevole del mio Gruppo, anche se il Gruppo stesso si dichiara fin d'ora disponibile ad accettare emendamenti migliorativi che non intacchino però la struttura portante del disegno di legge in esame. Grazie. (*Applausi dal centro-sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore De Leoni. Ne ha facoltà.

D E L E O N I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che viene oggi al nostro esame è diretto ad attuare un preciso precetto della Costituzione, quello dell'articolo 125, secondo comma, secondo il quale « nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica ». Dopo 23 anni dall'entrata in vigore della Carta fondamentale si realizza finalmente la nuova struttura della giustizia amministrativa, voluta dal costituente, sempre auspicata dai cittadini, dalle amministrazioni locali e dalla classe forense, oggi richiesta vivamente dopo che le note pronunce della Corte costituzionale hanno totalmente cassato le preesistenti giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale.

Pertanto non possiamo che concordare con l'iniziativa. Dopo un laborioso *iter* ci viene sottoposto un testo, nel quale varie esigenze politiche e amministrative sono opportunamente contemperate in soluzioni tecnico-giuridiche nel complesso ineccepibili. Il merito di ciò va riconosciuto alla 1ª Commissione permanente, al suo insigne Presidente, all'illustre relatore, che, con un lavoro difficile e paziente, hanno saputo offrirci uno schema degno di ogni considerazione.

Mi sia però consentito di esprimere alcune mie perplessità su alcuni, specifici punti.

Primo punto. L'originario progetto governativo riservava al Consiglio di Stato, in primo ed unico grado, la cognizione dei ricorsi avverso gli atti delle autorità centrali dello Stato, prevedendo il doppio grado di giudizio (tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato) per tutte le altre contro-

versie. Il nuovo testo (articolo 2) demanda, invece, anche la cognizione di tali ricorsi ai tribunali amministrativi regionali (in effetti, al tribunale amministrativo di Roma) in primo grado e, in appello, al Consiglio di Stato. La soluzione adottata non può essere condivisa.

Infatti quando le funzioni di amministrazione attiva sono svolte in sede ed a livello centrale, cioè con riguardo ad interessi unitari dello Stato, parimenti unitario e centrale deve essere l'organo giurisdizionale. Dove, invece, la stessa funzione viene esplicata con riguardo ad interessi locali, la cognizione delle relative controversie ben può essere affidata agli organi decentrati di giustizia amministrativa: in tal caso, il secondo grado di giurisdizione, affidato al Consiglio di Stato, è correlativo alle funzioni di alta vigilanza che gli organi centrali dello Stato esercitano sugli organi statali periferici e sugli enti dislocati nel territorio nazionale.

Il sistema suggerito è ispirato al criterio che l'ordinamento degli organi di giustizia amministrativa debba corrispondere all'ordinamento degli organi e degli enti investiti di funzioni di amministrazione attiva: e la stessa Costituzione riconosce al Consiglio di Stato una funzione di ausiliarità rispetto agli organi centrali di governo, i cui atti, quindi, debbono essere portati, in unica istanza, all'esame dell'organo ausiliario.

Si aggiunge che l'introduzione del doppio grado di giurisdizione sugli atti delle autorità centrali importerebbe l'istituzione, in Roma, di un tribunale amministrativo regionale di dimensioni enormi, con le connesse difficoltà di ordine organizzativo e funzionale.

In definitiva, ove fosse confermato il sistema ora proposto, la stessa funzione del Consiglio di Stato sarebbe snaturata, le autorità amministrative centrali perderebbero il loro giudice (unico) naturale, una grave situazione, tale da compromettere anche l'esito della riforma, potrebbe determinarsi.

Si propone, pertanto, la soppressione dell'articolo 3, che demanda ai tribunali amministrativi regionali la « competenza su atti dell'amministrazione centrale ». In tal modo la competenza stessa rimarrà riservata

al Consiglio di Stato secondo le vigenti norme degli articoli 26 e seguenti del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Secondo punto. Molto opportunamente la Commissione ha introdotto un quarto comma nell'articolo 46, cercando in tal modo di rimediare ad alcune gravi conseguenze della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Com'è noto, la detta legge, recante « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati », stabilisce, nell'articolo 3, primo comma, che i dipendenti indicati nell'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge, cioè — ai sensi dell'articolo 6 — dell'11 giugno 1970. Il quarto comma del detto articolo 3 recita, poi, testualmente: « I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza ».

Secondo l'interpretazione accolta e ribadita dagli organi di controllo, quest'ultima norma è applicabile anche nel caso di collocamento a riposo del personale ex combattente ed assimilato della magistratura ordinaria e amministrativa.

Tale interpretazione conduce a conseguenze gravi ed irreparabili per il Consiglio di Stato, considerato che nella qualifica iniziale del ruolo della magistratura — che è quella di referendario — è prevista una dotazione organica di sole sette unità. Il collocamento a riposo di magistrati, già avvenuto ai sensi della citata legge n. 336 del 1970, e gli ulteriori collocamenti a riposo di magistrati ex combattenti che sicuramente avverranno nel rimanente periodo del quinquennio, cioè fino al 10 giugno 1975, porteranno alla totale soppressione delle dotazioni organiche dei posti di referendario e, ove prevalga un certo orientamento, di primo referendario (anche

essa di sette unità). Ne deriverebbe, tenuto conto della esiguità della dotazione complessiva della magistratura dell'istituto (87 unità), la impossibilità del funzionamento del consesso. Si verificherebbe, inoltre, con implicazioni anche di carattere costituzionale, l'alterazione del sistema misto di reclutamento dei consiglieri di Stato, in quanto sarebbe, in concreto, soppresso il reclutamento da concorso.

La norma proposta opportunamente esclude che i posti lasciati liberi da magistrati, ex combattenti o assimilati, collocati a riposo siano portati in diminuzione nella qualifica iniziale. Ma, ad evitare dubbi interpretativi circa la decorrenza della detta norma — cioè, se dalla data (11 giugno 1970) di entrata in vigore della legge n. 336 del 1970 oppure dalla data di entrata in vigore della presente legge — è bene precisare espressamente che si accoglie la prima soluzione.

In via subordinata, qualora sussistano dubbi sulla legittimità di siffatta disposizione, perchè potrebbe alterare il sistema di copertura finanziaria della legge n. 336, si suggerisce di prevedere un aumento dei posti del ruolo organico dei primi referendari e dei referendari del Consiglio di Stato, in misura tale (sette posti per ciascuna qualifica) da compensare la presumibile incidenza della legge sull'attuale dotazione organica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maris. Stante la sua assenza, decade dalla facoltà di prendere la parola.

Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiarato chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

MASCIALE, Segretario:

GIANQUINTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che è intendimento del

Governo procedere alla chiusura, mediante dispositivi mobili, delle due bocche di porto di Lido e di Chioggia, per difendere la laguna e Venezia dalle alte maree, lasciando aperto, invece, il porto di Malamocco che immette nel Canale dei petroli, il cui approfondimento ha alterato, come ormai è noto, l'equilibrio idraulico della laguna, l'interpellante chiede se il Governo, prima di escludere dalla chiusura modulare la bocca di porto di Malamocco, non ritenga indispensabile chiedere il parere del Laboratorio del Consiglio nazionale delle ricerche per lo studio della dinamica delle grandi masse.

Risulta all'interpellante che il Laboratorio, che ha sede in Venezia, attraverso studi ed esperienze condotti con assoluto rigore scientifico, ha già previsto e calcolato gli effetti dell'esclusione, anche temporanea, della chiusura modulare della bocca di porto di Malamocco. Sono previste 160 ore di allagamento di Venezia in un anno: tutti questi casi di acque alte avrebbero l'effetto di portare gli inquinamenti chimici delle zone industriali proprio nel bacino di Venezia e nei canali della città, aggravando così l'inquinamento della città stessa che oggi è prevalentemente organico.

L'interpellante, mentre deplora fermamente che il Governo trascuri ogni serio collegamento con il Consiglio nazionale delle ricerche, denuncia l'allarmante conflitto esistente tra gli indirizzi del Comitato interministeriale ed il Laboratorio del Consiglio nazionale delle ricerche relativamente alla chiusura modulare delle bocche di porto che immettono nella laguna veneziana.

È, altresì, di grandissimo rilievo il fatto che gli studi del Consiglio nazionale delle ricerche portano a soluzioni che si armonizzano con gli interessi della navigazione marittima, in quanto, nella fase di massima marea, la chiusura totale sarebbe di non oltre 2-3 ore in media, meno cioè della chiusura del porto in condizioni di nebbia.

L'interpellante denuncia, infine, l'assurdità che, mentre uno degli aspetti risolutivi del problema di Venezia è quello della difesa dall'inquinamento, si voglia invece procedere alla chiusura modulare di due sole bocche di porto che, per gli effetti che produce, aggra-

verebbe l'inquinamento della città. (interp. - 521)

NALDINI, VALORI, DI PRISCO, LI VIGNI, ALBARELLO, MASCIALE, TOMASSINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso che il Governo non ha ancora ottemperato al dovere, che gli deriva in forza di deliberazione presa all'unanimità dalla Camera dei deputati, in data 19 giugno 1969, di presentare un disegno di legge — relativo alla petizione popolare n. 1 (Tangaro), comprensiva anche della petizione popolare n. 7 (Tombarosi) — inteso a venire incontro alle legittime rivendicazioni dei vecchi lavoratori licenziati, dispensati dal servizio o comunque da esso allontanati e danneggiati nella carriera durante il periodo fascista;

premessi, altresì, che alla Camera dei deputati giace da tempo una proposta di legge sull'argomento, ripresentata anche in questa legislatura, fin dal lontano luglio del 1968,

gli interpellanti chiedono di conoscere se non ritenga di dover portare in discussione avanti al Parlamento, con la massima urgenza, le necessarie misure da adottarsi per l'immediata revisione della vigente normativa in materia. (interp. - 522)

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute alla Presidenza.

MASCIALE, Segretario:

MORANDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per chiedere entro quale data saranno approntate tutte le opere necessarie per il funzionamento del bacino di carenaggio galleggiante nel porto di La Spezia.

Motivo di preoccupazione, al riguardo, è l'estrema lentezza con la quale si procede nei lavori, che vorrebbe essere giustificata dalla natura del fondo marino, e ciò per quanto riguarda il lotto dei lavori già appaltati, mentre per il completamento del-

l'opera risulterebbero insufficienti gli stanziamenti.

Si fa presente che il bacino di carenaggio, in stato di avanzata costruzione nel cantiere di Monfalcone, sarà pronto per l'impiego nell'estate del 1972, ma, per quanto esposto, si teme che non siano tempestivamente predisposte le opere necessarie alla sua sistemazione.

Si sta, dunque, profilando la preoccupante situazione di un bacino galleggiante che non potrà essere posto in opera per la mancanza di strutture fisse, con il conseguente grave nocimento all'economia della provincia, in gran parte legata all'attività delle costruzioni e delle riparazioni navali. (int. scr. - 6374)

TERRACINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Richiamando la sua più sollecita attenzione sulle pessime condizioni nelle quali si trova, come frequentemente segnalato, nonchè accertato, dagli Uffici tecnici competenti dell'ANAS di Firenze, la strada statale n. 222, « Chiantigiana », la sola che provveda alle crescenti necessità di traffico nel comune di Greve;

considerando come urgano particolarmente i lavori per realizzare fra l'altro: a) la variante di « Le Bolle », con l'eliminazione dell'attraversamento dell'abitato di Chiocchio, del dosso di Spedaluzzo e del tornante di « Le Bolle »; b) l'eliminazione della strettoia di Petigliolo; c) l'eliminazione della strettoia di Villa Salandra; d) l'adeguamento del tratto dal chilometro 20,500 al chilometro 23,500; e) la variante di Greve; f) la variante di Strada; g) la variante di Grassina,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire, allo scopo di attuare i lavori conseguenti. (int. scr. - 6375)

DERIU. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni per le quali le autorità militari competenti non provvedono:

1) da circa 6 mesi a corrispondere le indennità accessorie (« soprassoldo », eccetera) agli operai occupati presso il deposito

munizioni di Campomela (Sassari), distacco della Sezione autonoma artiglieria di Nuoro;

2) a rimborsare le somme trattenute a titolo contributi INPS per oltre un anno, vale a dire dalla data nella quale, con il passaggio a ruolo del personale di cui trattasi, la trattenuta viene operata direttamente sullo stipendio a favore del « Fondo pensioni dello Stato ». (int. scr. - 6376)

DINARO, NENCIONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno, doveroso ed utile anche alla diffusione della cultura dare pubblicità, attraverso il « Bollettino Ufficiale » del Ministero:

a) alla nomina delle commissioni per la scelta dei libri a livello ministeriale di Direzioni generali o di enti collegati al Ministero da apposite convenzioni, per l'incremento delle biblioteche pubbliche, scolastiche, popolari, eccetera;

b) alle convenzioni stesse;

c) agli abbonamenti a periodici, anche essi destinati alle scuole, quando non anche a persone fisiche: pure per detti abbonamenti, infatti, si rende opportuno conoscere i componenti le commissioni di scelta ed il numero di abbonamenti per ogni rivista, non potendosi considerare tali dati — per la rilevanza della spesa e per l'incidenza che essi hanno sulla collettività dei docenti e dei discenti — come coperti da segreto di ufficio.

Per conoscere, altresì, se non ritenga egualmente opportuno e doveroso far conoscere:

a) i movimenti librari dell'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche, delegato in parte alla fornitura di libri, con relativi utili percentuali al livello di un qualsiasi grossista librario, ed in parte ad un incremento delle dotazioni di biblioteche varie con criteri sottratti a qualsiasi controllo;

b) l'entità annuale degli acquisti effettuati presso i singoli editori, mettendo a disposizione l'elenco dei libri acquistati con i dati bibliografici essenziali;

c) se sia a suo avviso lecito che il predetto Ente delegato — attraverso il bollet-

tino « La parola e il libro », dallo stesso edito — proponga elenchi di libri da acquistare per le dotazioni di base delle biblioteche pubbliche, come risulta, in particolare dal fascicolo febbraio-marzo 1971, dal quale, oltretutto, si può rilevare come le proposte risultino discutibilissime, anche da un punto di vista strettamente culturale, ed offensive sia per i docenti ed i dirigenti della scuola italiana, sia per i vari funzionari di biblioteca.

In relazione, infine, alla riproduzione fotostatica di lettere ministeriali, apparse proprio in questi giorni su un periodico di vita scolastica ed amministrativa, dalle quali si rileva che il Ministero della pubblica istruzione segnala ai presidi degli Istituti professionali di Stato — per l'acquisto diretto, con « lo sconto d'uso », a carico dei rispettivi bilanci che, com'è noto, sono autonomi, ma i cui stanziamenti derivano pressochè integralmente da contributi dello Stato — una raccolta di temi e problemi cosiddetti « culturali » edita da Sansoni, di decisa impostazione ideologica marxista, nonché 13 volumi della casa editrice « La Nuova Italia », della quale risulta proprietario un autorevolissimo parlamentare di parte governativa, si chiede di conoscere:

a) se ritenga lecito ed ammissibile che il Ministero si trasformi, al tempo stesso, con tale sua attività certamente non istituzionale, in propagandista di ideologie ed in rappresentante di commercio, arrivando persino ad indicare la filiale presso la quale una determinata pubblicazione dev'essere acquistata;

b) se la stessa raccolta di temi culturali sia stata direttamente fornita agli altri tipi di scuole ed istituti d'istruzione secondaria non aventi bilancio autonomo;

c) per quale importo complessivo sono state ordinate forniture di libri alla casa editrice « La Nuova Italia » nell'ultimo quadriennio, a carico diretto o indiretto del bilancio dello Stato. (int. scr. - 6377)

ARNONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere quanto di vero ci sia nelle notizie,

trapelate in seguito all'ultima riunione del CIPE, secondo le quali ancora una volta nella zona centro-meridionale della Sicilia, e particolarmente nella provincia di Caltanissetta, sarebbero stati previsti insediamenti industriali di entità irrisoria e comunque tali da allarmare la popolazione nissena, che si è sentita tradita nelle legittime aspettative e disperatamente condannata alla discriminazione ed alla miseria. (int. scr. - 6378)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . Comunico che, a norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

n. 2015 del senatore Pennacchio;

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

nn. 2003, 2271 e 2571 dei senatori Calamandrei ed altri, 2573 dei senatori Salati e Calamandrei;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 1183 dei senatori Pennacchio e Cifarrelli;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

nn. 2576 del senatore Masciale, 2577 del senatore Alessandrini;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

n. 1153 dei senatori Pennacchio e Perrino;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

nn. 1799 del senatore Pennacchio, 2581 e 2582 del senatore Raia;

9ª Commissione permanente (Agricoltura):

nn. 1800 del senatore Pennacchio, 2584 e 2585 dei senatori Piva ed altri;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio e turismo):

n. 1922 del senatore Pennacchio;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 1355 del senatore Pennacchio.

Annunzio di ritiro di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

M A S C I A L E , *Segretario:*

int. or. - 434 del senatore Zuccalà, al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile; int. or. - 471 del senatore Zuccalà, al Ministro dei lavori pubblici; int. or. - 731 dei senatori Bettiol, Carraro e Limoni, ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione; int. or. - 811 dei senatori Arena e Germanò, al Presidente del Consiglio dei ministri; int. or. - 867 dei senatori Zuccalà e Mancini, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, della difesa e del lavoro e della previdenza sociale; int. or. - 930 del senatore Zuccalà, al Ministro della difesa; int. or. - 1099 dei senatori Pennacchio e Perrino, al Presidente del Consiglio dei ministri; int. or. - 1196 dei senatori Calamandrei, Cinciari Rodano Maria Lisa ed altri, ai Ministri della difesa e degli affari esteri; int. or. - 1271 del senatore Pennacchio, ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e della sanità; int. or. - 1420 dei senatori Calamandrei, Fabbrini e Salati, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 1512 dei senatori Calamandrei, Terracini ed

altri, ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno; int. or. - 1544 dei senatori Calamandrei e Borsari, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; int. or. - 1692 dei senatori Calamandrei, Sema ed altri, ai Ministri degli affari esteri e della difesa; int. or. - 1736 dei senatori Pennacchio e Perrino, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; int. or. - 1750 del senatore Pennacchio, al Ministro del turismo e dello spettacolo; int. or. - 1908 dei senatori Calamandrei, Salati ed altri, al Ministro della difesa; int. or. - 1909 dei senatori Calamandrei e Salati, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri; int. or. - 2002 dei senatori Calamandrei e Salati, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 2014 dei senatori Calamandrei, Salati e Fabbrini, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 2146 del senatore Pennacchio, al Ministro del turismo e dello spettacolo; int. or. - 2182 dei senatori Calamandrei, Salati e Benedetti, al Ministro degli affari esteri; int. or. - 2183 del senatore Pennacchio, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali; int. or. - 2252 del senatore Pennacchio, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del turismo e dello spettacolo; int. or. - 2317 del senatore Pennacchio, al Ministro del turismo e dello spettacolo; int. or. - 2413 del senatore Pennacchio, al Ministro

del turismo e dello spettacolo; int. or. - 2431 del senatore Bettiol, al Ministro degli affari esteri.

Ordine del giorno per la seduta di lunedì 8 novembre 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 8 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

La seduta è tolta (ore 10,30).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari